

# **MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMMISSIONE REATI LEGGE n. 190 del 2012 ANTICORRUZIONE E PER LEGGE n. 213 del 2001**

## **1. PREMESSA**

La Fondazione Teatro Metastasio nel procedere con gli adempimenti ed uniformandosi al dettato normativo della legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”), ha predisposto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Il Piano è stato elaborato tenendo conto delle previsioni di cui all’Intesa della Conferenza Unificata, sancita - ai sensi dell’art.1, commi 60 e 61, della citata legge - nella seduta del 24 luglio 2013 nonché delle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dalla CIVIT (ora A.N.AC.) con Delibera n. 72/2013 dell’11 settembre 2013.

Il Piano, recependo il principio secondo cui la corruzione non integra solo una fattispecie di reato, ma indica altresì, per i fini che qui occupano, un fenomeno più ampio, connesso al malcostume amministrativo ed al cattivo uso del potere, si propone l’obiettivo di prevenire e reprimere fenomeni di corruzione e di illegalità nell’esercizio dell’attività amministrativa della Fondazione Teatro Metastasio attraverso l’individuazione di specifiche azioni, di interventi mirati e di apposite misure di contrasto del rischio.

Nella predisposizione del presente documento di mappatura e valutazione del rischio, la Fondazione Teatro Metastasio ha seguito le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dalla CIVIT (ora A.N.AC.) con Delibera n. 72/2013 dell’11 settembre 2013, in particolare : “Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base

del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale..

Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di *accountability* che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione.

L'amministrazione che esercita la vigilanza verifica l'avvenuta introduzione dei modelli da parte dell'ente pubblico economico o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico. L'amministrazione e l'ente vigilato organizzano un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure sopra indicate. I sistemi di raccordo finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l'eventuale segnalazione di illeciti, con l'indicazione dei referenti sono definiti rispettivamente nel P.T.P.C. dell'amministrazione vigilante e nei Piani di prevenzione della corruzione predisposti dagli enti pubblici economici e dagli enti privati in controllo pubblico”.

Pertanto il presente documento costituisce un Allegato al MOG della Fondazione Teatro Metastasio, ad integrazione del documento di Analisi del rischio Reati 231 esistente. Nella valutazione del rischio sono applicati gli stessi criteri descritti nel documento di Analisi del rischio Reati 231, di seguito sinteticamente enunciati.

Alle nuove fattispecie di reato di seguito elencate saranno applicate le stesse misure preventive già indicate nel MOG, Parte Generale e Parte Speciale, Allegato n. 1 REATI

CONTRO LA P.A, oltre al sistema sanzionatorio.

Ruolo fondamentale dell’OdV, che nelle attività tipiche di controllo, sarà chiamato a supportare l’attività di controllo e monitoraggio del Responsabile della Prevenzione Corruzione. L’OdV nel procedere ai controlli a campione, come previsto nel MOG, inserirà tra i controlli anche le attività e le procedure aziendali, a rischio commissione reati contro la P.A. di seguito enunciati e mappati.

## 2. ELENCO REATI LEGGE n. 190 del 2012

### A) Estensione reati previsti dal D.Lgs 231/2001

- Art. 319 quater c.p. - **Induzione indebita a dare o promettere utilità**
- Art. 2635 comma 3 c.c. – **Corruzione tra privati**

La legge è intervenuta anche modificando il testo di alcuni reati già inseriti nel catalogo 231, tra cui, rilevante ai fini dell’Analisi dei Rischi, soprattutto l’art. 317 c.p. – Concussione.

- **INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ**

Si tratta di un nuovo reato introdotto nel Codice penale che deve essere analizzato congiuntamente alla modifica introdotta al previgente art. 317 c.p. (Concussione), che recitava:

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”.

Il testo dell’art. 317 c.p. (Concussione) è stato così modificato:

*“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”.*

E’ dunque scomparso l’Incaricato di Pubblico Servizio, come soggetto attivo del reato, ed il verbo “induce”, che ritroviamo nel nuovo art. 319 quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità), che difatti recita:

“il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o

altra utilità”.

La modifica all’art. 317 (Concussione) limita di fatto i soggetti attivi del reato in questione (non più l’Incaricato di Pubblico Servizio ma il solo Pubblico Ufficiale) e di questo si dovrà ovviamente tenere conto nell’Analisi dei Rischi e nel Modello Organizzativo.

Il reato di cui all’art. 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), punendo sia il soggetto attivo che passivo, è di fatto applicabile a qualunque soggetto e si pone come via di mezzo tra la concussione e la corruzione.

Pur non variando di molto le casistiche da analizzare e mappare in sede di analisi dei rischi, di fatto tutto ciò comporta modifiche, seppur formali, al Modello organizzativo.

- **CORRUZIONE TRA PRIVATI**

Si tratta di un nuovo reato del Codice Civile che deriva dalla modifica del previgente art. 2635 c.c. “Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”.

Il nuovo art. 2635 (“Corruzione tra privati”) prevede però che il reato si consumi solo nel momento in cui alla società di appartenenza del soggetto autore del reato derivi un nocumento.

Questo fa sì che il reato debba essere considerato non tanto un reato di corruzione tra privati, quanto a tutti gli effetti “reato societario”: prova ne sia che il medesimo è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 all’interno dell’art. 25 ter, quello proprio dei reati societari.

Inoltre, da una lettura più attenta, si evince che il solo comma 3 dell’art. 2635 è stato introdotto nella 231: è dunque prevista la responsabilità dell’ente di appartenenza del soggetto attivo della corruzione, ma non quella del soggetto passivo.

D’altronde questo ha un senso, se si pensa che il reato si consuma solo nel momento in cui si ha un nocumento per la società di appartenenza del soggetto che viene “corrotto”, la qual cosa si contrappone al concetto di “vantaggio o interesse dell’ente”, elemento principe per l’incriminazione dell’ente ai sensi del d.Lgs. 231.

La modifica all’art. 2635 c.c. (“Corruzione tra privati”) è invece assai rilevante ai fini della responsabilità dell’ente, in quanto amplia la platea dei soggetti e delle aree sensibili ad ambiti fino ad ora non considerati.

La discriminante tra “nocumento” o “non nocumento”, pur rilevante ai fini della

consumazione effettiva del reato, non è di nessun rilievo in sede di analisi dei rischi.

Difatti il rischio di condotta “corruttiva” deve essere analizzato, mappato e mitigato attraverso opportuni interventi organizzativi a prescindere, in quanto l’assenza di nocumento non è elemento oggettivo che possa essere desunto a priori, soprattutto nella misura in cui il medesimo è in capo ad altra società rispetto a quella della quale stiamo conducendo l’analisi dei rischi.

## **B) Delitti contro la P.A.**

- ***Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).***

1. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. (1) L'articolo che recitava: "*Corruzione per un atto d'ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.*" è stato così sostituito dall'art. 1, [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

- ***Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).***

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. <sup>(1)</sup>

(1) Le parole: "*due o cinque anni.*" sono state così sostituite dall'art. 1, [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).**

1. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. <sup>(1)</sup>

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

2. (1) Il comma che recitava: *"Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato."* è stato così sostituito dall'art. 1, [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).**

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. <sup>(1)</sup>

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. <sup>(2)</sup>

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

(1) Il comma che recitava: *"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo."* è stato così modificato dall'art. 1, [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

(2) Il comma che recitava: "*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.*" è stato così modificato dall'art. 1, [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

- **Concussione (art. 317 c.p.).**

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

(1) L'articolo che recitava: "*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.*" è stato così sostituito dall'art. 1, [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

- **Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. (1) Articolo aggiunto dall'art. 1, [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

- **Peculato (art. 314 c.p.).**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro <sup>(1)</sup> a dieci anni. Si

applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

(1) La parola: "tre" è stata così sostituita dall'art. 1, [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

- ***Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).***

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- ***Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).***

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. <sup>(1)</sup> La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

- (1) Le parole: "sei mesi a tre anni" sono state così sostituite dall'art. 1, [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

- ***Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).***

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto



del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

### 3. MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

I criteri di valutazione del rischio commissione dei reati sopra indicati sono gli stessi indicati nel documento di Analisi rischio commissione reati 231, al quale si rimanda integralmente. Di seguito la valutazione del rischio delle procedure indicate dalla Legge 190/2012 che interessano la Fondazione Teatro Metastasio per le attività che la stessa svolge e precisamente :

#### 1. Accesso a finanziamenti pubblici per la realizzazione di Progetti;

| PROBABILITA' / ENTITA' DEL DANNO | BASSA               | MEDIA               | ALTA              |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| ALTO                             | Rischio rilevante   | Rischio critico     | Rischio critico   |
| MEDIO                            | Rischio accettabile | Rischio rilevante   | Rischio critico   |
| BASSO                            | Rischio accettabile | Rischio accettabile | Rischio rilevante |

**Tabella1- Matrice di valutazione del rischio di reato**



c) RC (rischio critico) sono richieste azioni immediate con descrizione dettagliata del piano di intervent

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| <b>1</b>  | <b>ATTIVITA'</b>  | <b>Processi amministrativi e assimilabili</b>  |
| <b>2</b>  | <b>PROCESSO</b>   | <b>Amministrazione del personale</b>   |
| <b>3</b>  | <b>DESCRIZIONE ATTIVITA'</b>  | Azioni di formazione e gestione del personale aziendale tese ad accrescerne le conoscenze professionali  |
| <b>4</b>  | <b>RESPONSABILITA'</b>  | <b>Direttore</b>   |
| <b>5</b>  | <b>MODALITA' DI SVOLGIMENTO</b>   | La Direzione determina le necessità di formazione e addestramento del personale che svolge attività che hanno influenza sui processi identificati di interesse.  |
| <b>6</b>  | <b>RISCHIO e<br/>FATTISPECIE DI REATI 231<br/><br/>(Reati contro la Pubblica Amministrazione)</b> | Ottenere finanziamenti economici per organizzare corsi di formazione per il personale, che invece vengono destinati ad altre finalità. In ragion del fatto che la società è accreditata come centro formativo in ambito “spettacolo dal vivo”<br><br>REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE<br>Truffa in danno dello Stato – Malversazione |
| <b>7</b>  | <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>  | <b>ACCETTABILE (poiché sono soggette a redincotazione e revisione da parte dell'ente erogato)</b>  |
| <b>8</b>  | <b>ORIGINE DEL RISCHIO</b>  | <b>Interna</b>   |
| <b>9</b>  | <b>PROBABILITA' CHE SI VERIFICHI</b>  | <b>Bassa</b>   |
| <b>10</b> | <b>ENTITA' DEL DANNO</b>  | <b>Medio</b>   |
| <b>11</b> | <b>MIGLIORAMENTI</b>  | Seguire la procedura, controllo dei Registri presenze e rendicontazione.   |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| <b>1</b>  | <b>ATTIVITA'</b>   | <b>Processi amministrativi e assimilabili</b>  |
| <b>2</b>  | <b>PROCESSO</b>  | <b>GESTIONE DELLA CONTABILITA'</b>   |
| <b>3</b>  | <b>DESCRIZIONE ATTIVITA'</b>   | Scopo del presente processo è quello di garantire il controllo del conto economico e dello stato patrimoniale dell'Azienda, nel rispetto degli adempimenti fiscali e civilistici e dei requisiti di trasparenza e correttezza in conformità alle normative vigenti.  |
| <b>4</b>  | <b>RESPONSABILITA'</b>   | <b>Responsabile Amministrazione e Personale</b>  |
| <b>5</b>  | <b>MODALITA' DI SVOLGIMENTO</b>  | <p>Pianificazione del fabbisogno finanziario periodico;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disposizioni di pagamento;</li> <li>- Corrispondenza degli ordini con gli importi da pagare;</li> <li>- Rispetto delle scadenze;</li> <li>- Pagamento in contanti per importi non superiori ad Euro 500,00.</li> <li>- Predisposizione documenti contabili;</li> <li>- Redazione bilancio.</li> </ul> |
| <b>6</b>  | <b>RISCHIO e</b><br><br><b>FATTISPECIE DI REATI 231</b><br><br><b>(Reati contro la Pubblica Amministrazione)</b> | <p>Effettuazione di pagamenti non dovuti, mancata tracciabilità dei pagamenti, sponsorizzazioni. Occultamento di documenti contabili</p> <p><b>REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>Truffa in danno dello Stato – Malversazione</p>   |
| <b>7</b>  | <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>   | <b>Rilevante</b>   |
| <b>8</b>  | <b>ORIGINE DEL RISCHIO</b>   | <b>Interna</b>   |
| <b>9</b>  | <b>PROBABILITA' CHE SI VERIFICHINO</b>   | <b>Bassa</b>   |
| <b>10</b> | <b>ENTITA' DEL DANNO</b>   | <b>Medio</b>   |
| <b>11</b> | <b>MIGLIORAMENTI</b>   | Seguire la procedura, resoconto periodico all'ODV sui programmi di spesa.  |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1  | <b>ATTIVITA'</b>   | <b>Produzione e organizzazione</b>  |
| 2  | <b>PROCESSO</b>  | <b>Ricerca del cast artistico e tecnico</b>   |
| 3  | <b>DESCRIZIONE ATTIVITA'</b>   | Gestione attività di produzione, di programmazione teatrale in sede ed in tournè. L'obiettivo e' quello di attivare un processo capace di garantire, nel rispetto della normativa vigente, servizi richiesti nei tempi, nei modi e con il migliore rapporto qualità/prezzo possibile. |
| 4  | <b>RESPONSABILITA'</b>   | <b>Responsabile Organizzazione</b>  |
| 5  | <b>MODALITA' DI SVOLGIMENTO</b>  | Il Direttore autorizza le spese necessarie ad assicurare il normale funzionamento della Società sulla del bilancio previsionale approvato dal CDA che definisce declina i limiti di spesa sulle singole funzioni organizzative  |
| 6  | <b>RISCHIO e<br/>FATTISPECIE DI REATI 231<br/><br/>(Parte Speciale Reati contro la<br/>Pubblica Amministrazione)</b> | Una mancata ricerca di mercato di proposte a condizioni più competitive potrebbe causare la non convenienza economica ossia l'acquisto a condizioni di prezzo antieconomiche<br><br>REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE<br>Corruzione-Concussione                                |
| 7  | <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>   | RILEVANTE   |
| 8  | <b>ORIGINE DEL RISCHIO</b>   | Interna   |
| 9  | <b>PROBABILITA' CHE SI<br/>VERIFICHI</b>   | Media ( dovuta dalla mole di attività)  |
| 10 | <b>ENTITA' DEL DANNO</b>   | Alta  |
| 11 | <b>MIGLIORAMENTI</b>   | Seguire le procedure, comunicazioni periodiche all'ODV  |

| <b>1</b>  | <b>ATTIVITA'</b>   | <b>GESTIONE DELLA CONTABILITA'</b>   |
|-----------|--|--|
| <b>2</b>  | <b>PROCESSO</b>  | <b>GESTIONE ORDINI E FATTURAZIONE – PIANIFICAZIONE BUDGET E PIANO DI GESTIONE – GESTIONE CICLO CONTABILE E BILANCIO</b>  |
| <b>3</b>  | <b>DESCRIZIONE ATTIVITA'</b>   | Scopo del presente processo è quello di garantire il controllo del conto economico e dello stato patrimoniale dell'Azienda, nel rispetto degli adempimenti fiscali e civilistici e dei requisiti di trasparenza e correttezza in conformità alle normative vigenti.  |
| <b>4</b>  | <b>RESPONSABILITA'</b>   | <b>DIRETTORE - RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'</b>   |
| <b>5</b>  | <b>MODALITA' DI SVOLGIMENTO</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pianificazione del fabbisogno finanziario periodico;</li> <li>- Disposizioni di pagamento;</li> <li>- Corrispondenza degli ordini con gli importi da pagare;</li> <li>- Rispetto delle scadenze;</li> <li>- Pagamento in contanti per importi non superiori ad Euro 500,00.</li> <li>- Predisposizione documenti contabili;</li> <li>- Redazione bilancio.</li> </ul> |
| <b>6</b>  | <b>RISCHIO e FATTISPECIE DI REATI 231 (Parte Speciale contro la PUBBLICA AMMINITRAZIONE e REATI SOCIETARI)</b> | <p>Effettuazione di pagamenti non dovuti, mancata tracciabilità dei pagamenti, sponsorizzazioni. Occultamento di documenti contabili.</p> <p>Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico - REATI SOCIETARI</p>  |
| <b>7</b>  | <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>   | <b>RISCHIO ACCETTABILE</b>   |
| <b>8</b>  | <b>ORIGINE DEL RISCHIO</b>   | <b>Interna</b>   |
| <b>9</b>  | <b>PROBABILITA' CHE SI VERIFICHI</b>   | <b>Bassa</b>   |
| <b>10</b> | <b>ENTITA' DEL DANNO</b>   | <b>Medio</b>   |
| <b>11</b> | <b>MIGLIORAMENTI</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto e gestione del sistema contabile anche informatizzato</li> </ul>   |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| <b>1</b>  | <b>ATTIVITA'</b>   | <b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>  |
| <b>2</b>  | <b>PROCESSO</b>  | <b>ASSUNZIONI</b>  |
| <b>3</b>  | <b>DESCRIZIONE ATTIVITA'</b>   | <p>Le assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, sono attuate attraverso le procedure selettive che hanno inizio con procedure di evidenza pubblica, redatti in ossequio alla normativa vigente, in particolare per la definizione dei requisiti di ammissione e dei punteggi (titoli ed esami).</p> <p>Il CdA nomina la Commissione, composta da esperti in materia, la quale procede con la valutazione delle ammissioni, attraverso un'analisi accurata dei requisiti richiesti. Possono essere previste prove scritte e/o orali, la Commissione individua gli idonei e formula la graduatoria degli aventi diritto all'assunzione.</p>   |
| <b>4</b>  | <b>RESPONSABILITA'</b>   | <b>PRESIDENTE – DIRETTORE</b>  |
| <b>5</b>  | <b>MODALITA' DI SVOLGIMENTO</b>                                      | <p>Il responsabile avvia le procedure di assunzione, nei limiti del piano annuale dei fabbisogni di personale. Avvia le procedure di evidenza pubblica, secondo le modalità ed i tempi previsti dal Regolamento di assunzione del Personale con pubblicazione sul sito della società, garantendo massima pubblicità, imparzialità e trasparenza; procedendo, prima dell'assunzione, e secondo le graduatorie predisposte dalle nominate Commissioni, alla verifica della veridicità delle eventuali autocertificazioni dei titoli fornite dai candidati e alla loro idoneità sanitaria certificata dal Medico competente. Si precisa che è escluso il personale artistico a seguito delle motivazioni di cui in allegato A</p> |
| <b>6</b>  | <b>RISCHIO e<br/>FATTISPECIE DI REATI 231<br/>(Parte Speciale A)</b> | <p>L'assunzione può essere mirata a favorire persone indicate da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine di ottenere vantaggi nell'interesse della Società.</p> <p>REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p>Corruzione-concussione</p>   |
| <b>7</b>  | <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>                                       | <b>RISCHIO RILEVANTE</b>   |
| <b>8</b>  | <b>ORIGINE DEL RISCHIO</b>   | <b>Interna</b>   |
| <b>9</b>  | <b>PROBABILITA' CHE SI<br/>VERIFICHI</b>                             | <b>Bassa</b>   |
| <b>10</b> | <b>ENTITA' DEL DANNO</b>   | <b>Alta</b>  |

|    |                      |   |
|----|----------------------|---|
| 11 | <b>MIGLIORAMENTI</b> | Adozione e descrizione della procedura<br>Adozione del Regolamento di Selezione del Personale, controllo capillare dei requisiti. |
|----|----------------------|---|



### **3. MISURE OBBLIGATORIE DI CARATTERE SPECIFICO**

#### **A) Iniziative specifiche in materia di affidamenti pubblici.**

In questo paragrafo sono illustrate alcune specifiche misure di contrasto, relative a particolari procedure di affidamento, definite sulla base dell'esperienza acquisita nello svolgimento delle attività di competenza e tenendo conto della struttura organizzativa e funzionale della Fondazione Teatro Metastasio.

#### **Procedure aperte :**

Sono state elaborate ed attuate misure di carattere organizzativo finalizzate a ridurre il rischio corruttivo nelle varie fasi della procedura di affidamento, secondo quanto di seguito indicato. In fase di predisposizione del bando e degli altri atti di gara è previsto un controllo incrociato da parte di strutture differenti della Società.

Nello specifico, l'Ufficio competente per materia elabora il testo dei predetti documenti che, prima della relativa pubblicazione, viene sottoposto ad un'attenta revisione tecnico-amministrativa e giuridica da parte dell'amministrazione, con l'approvazione finale del Direttore.

In corso di espletamento della gara, le buste contenenti le offerte tecniche ed economiche vengono custodite da un funzionario responsabile dell'amministrazione, mediante la chiusura delle stesse in cassaforte, fino alla conclusione del procedimento di competenza dell'amministrazione.

Dell'identità del funzionario responsabile e delle modalità di custodia viene dato conto nei verbali di gara, all'atto dell'apertura delle buste medesime.

Tra le misure di prevenzione di tipo organizzativo assume particolare rilievo la netta distinzione, prevista nella gestione delle procedure di gara, tra le attività connesse all'ammissione ed all'esclusione dei concorrenti - e, più in generale, alle verifiche di natura giuridico amministrativa (ivi incluse quelle volte ad accertare il possesso dei requisiti generali ex art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006), che sono di esclusiva competenza dell'amministrazione - e quelle concernenti gli aspetti valutativi aventi una diretta influenza sulla formazione della graduatoria - quali, ad esempio, la valutazione delle offerte tecniche - che sono demandati alla Commissione Giudicatrice costituita da funzionari del Servizio

che ha indetto la gara. Tale distinzione funge da deterrente all'accadimento di episodi corruttivi, consentendo il coinvolgimento, nell'ambito della stessa procedura di affidamento, di soggetti diversi, ciascuno dei quali interviene in fasi differenti dell'intero iter procedimentale.

### **Procedure ristrette semplificate (PRS) :**

La gestione delle PRS presenta, oltre a connotare un cattivo uso del potere amministrativo, comporterebbe un'evidente violazione dei principi di leale e libera concorrenza.

A tal proposito l'amministrazione, nello svolgimento delle attività di competenza e conformemente a quanto disposto dai commi 8 e 9 dell'art. 123 del Codice dei Contratti, ha adottato un sistema informatico ed automatizzato sia per la formazione dell'elenco delle imprese da invitare alle procedure ristrette semplificate che, soprattutto, per la gestione dello stesso mediante la selezione dei partecipanti alle singole gare.

Resta fermo, ovviamente, l'obbligo del segreto d'ufficio per gli operatori interessati.

### **Procedure per interventi di somma urgenza:**

A norma dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, l'esecuzione di lavori in somma urgenza – necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica incolumità – possono essere affidati in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge.

La stessa amministrazione, nell'intento di assicurare massima trasparenza in tale delicato ambito e di scongiurare il rischio di fenomeni corruttivi, gestisce un apposito albo delle somme urgenze, cura la pubblicazione di avvisi finalizzati a consentire la partecipazione agli interventi de quibus di tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di legge, utilizza un sistema informatico ed automatizzato basato, tra l'altro, sull'applicazione del principio di rotazione.

E' in corso di studio, per questa tipologia di procedure, la possibilità di ricorrere al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

### **C) Astensione in caso di conflitto di interessi**

La disposizione sul conflitto di interessi, recentemente introdotta dal legislatore nell'ambito della legge sul procedimento amministrativo (art. 6-bis della legge n. 241 del 1990), ha valenza prevalentemente deontologico-disciplinare e si connota come uno dei meccanismi di controllo delle decisioni finalizzati a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di sviamento dal pubblico interesse.

La norma in sintesi prescrive: a) un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, per il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale e per i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endo-procedimentali (pareri, valutazioni tecniche etc..) nel caso di conflitto di interessi anche solo potenziale; l'obbligo di astenersi sorge anche nel caso di minimo dubbio di favoritismi o di inquinamento del pubblico interesse; b) un dovere di segnalazione del conflitto di interessi a carico dei medesimi soggetti.

Dall'art. 6-bis non si evincono né i casi riconducibili alla fattispecie di conflitto di interessi né il soggetto giuridico destinatario della segnalazione del dipendente. In ragione di ciò si pone la necessità, per l'interpretazione della portata della norma, di una lettura combinata di essa con alcune disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice Etico adottato dalla Fondazione Teatro Metastasio. Si evidenzia al riguardo che all'art. 7 del citato Codice sono tipizzate una serie di ipotesi di relazioni personali o professionali che si configurano "sintomatiche" di un possibile conflitto di interessi e che impongono al dipendente l'obbligo di segnalarne la ricorrenza al responsabile dell'ufficio di appartenenza, il quale deciderà sull'astensione. Valga l'esempio del dipendente che si trovi a partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possono coinvolgere interessi propri o di suoi parenti o di persone con cui abbia rapporti di frequentazione ovvero di soggetti con cui abbia contenziosi in corso o grave inimicizia. Oltre ai casi tipizzati nella citata norma del Codice, gli artt. 5 e 6 dello stesso prevedono altri fatti che possono riguardare la sfera privata del pubblico dipendente e che debbono essere tempestivamente comunicati al responsabile dell'ufficio di appartenenza o al

Dirigente competente, secondo che si tratti di partecipazione ad associazioni e organizzazioni (art. 5) ovvero di comunicazione degli interessi finanziari o di “interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali” (art. 6).

E’ utile, peraltro, evidenziare che la norma di cui al suddetto art. 6-bis trova completamento nel richiamato Codice di comportamento dei dipendenti pubblici mediante la previsione di fattispecie di conflitto di interessi che riguardano più specificamente i Dirigenti. In particolare l’art. 13, comma 3, del testo prevede, tra le varie ipotesi, l’obbligo per il personale dirigenziale di comunicare all’Amministrazione di appartenenza gli eventuali interessi finanziari, propri o di parenti, che possano porlo in conflitto con la funzione pubblica esercitata nonché l’obbligo di comunicare se ha parenti o affini che, in forza di un’attività politica o professionale, abbiano frequenti contatti con l’ufficio che dovrà dirigere. Altre ipotesi di conflitto di interessi, in cui può incorrere il Dirigente, sono indicate nell’art. 14 del Codice e investono, nello specifico, l’attività negoziale dallo stesso esercitata in nome e per conto dell’Amministrazione.

Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti dalla legge e le specifiche disposizioni dettate al riguardo dal Codice Etico della Fondazione Teatro Metastasio - cui, pertanto, si fa rinvio - il dipendente informa per iscritto il Direttore, all’atto dell’assegnazione e, di volta in volta, al determinarsi del relativo evento, di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione, in qualunque modo retribuiti, con soggetti privati che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni.

Il dipendente comunica per iscritto al Direttore con congruo termine di preavviso e, comunque, non oltre cinque giorni dall’assegnazione della pratica, la specifica ragione di astensione dalla partecipazione all’adozione di decisioni o all’espletamento di specifiche attività, secondo quanto disposto al punto 2.6 e segg. del Codice Etico della Fondazione Teatro Metastasio.

Sull’astensione del dipendente decide il Direttore in accordo con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, curando la tenuta e l’archiviazione di tutte le decisioni di astensione dal medesimo adottate.

#### **D) Individuazione di attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti, ai**

### **sensi della Legge n. 33/2013.**

Occorre preliminarmente evidenziare che, in esito ai lavori del tavolo tecnico, istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 60, della legge n. 190/2012, presso il Dipartimento della Funzione pubblica, questa Amministrazione provvederà alla formalizzazione dei provvedimenti di attuazione dell'art. 53, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 1, comma 58-bis, della l. n. 662 del 1996, che individua, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle pp.aa.

Premesso che lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del personale dipendente può determinare situazioni di conflitto di interessi che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi, altresì, come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi, è evidente che, in sede di autorizzazione, l'organo competente è chiamato a valutare tutti i profili di conflitto, anche quelli potenziali, secondo quanto di seguito indicato.

L'istruttoria circa il rilascio dell'autorizzazione va condotta, pertanto, in maniera molto accurata, considerando quanto sopra, ma anche tenendo presente che lo svolgimento di incarichi extra- istituzionali può costituire per il dipendente, in taluni casi, un'opportunità di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell'attività istituzionale ordinaria.

Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente al proprio Direttore e al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione - anche l'attribuzione di incarichi gratuiti. In questi casi, pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione, occorre, comunque, valutare tempestivamente (entro 5 giorni dalla comunicazione, salve motivate esigenze istruttorie) l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico di che trattasi. Gli incarichi a titolo gratuito da comunicare sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità connessa al profilo di inquadramento.

### **E) Elaborazione di direttive per effettuare i controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione di incarichi, formazione di commissioni ed assegnazione ad uffici**

Come noto, la legge n. 190/2012, all'art. 1, comma 46, ha introdotto una nuova norma al D. Lgs. 165/2001 (art. 35-bis), prevedendo alcune misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano l'azione di contrasto del rischio corruttivo alla fase di individuazione degli organi deputati ad assumere decisioni all'interno dell'Amministrazione. Attraverso tale metodologia di contrasto, il legislatore ha inteso "tenere sotto controllo" il meccanismo di formazione delle decisioni in uno stadio molto precoce, nell'intento di abbattere o, comunque, di attenuare il grado di rischio per i procedimenti più esposti.

Nello specifico, il citato art. 35-bis pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione, così disponendo:

1). Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2). La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari".

Oltre a ciò, il D. Lgs. n. 39 del 2013 ha previsto un'apposita disciplina riferita alle inconfiribilità di incarichi dirigenziali e assimilati (art. 3).

Ai fini dell'applicazione dei predetti artt. 35-bis e 3, Fondazione Teatro Metastasio, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dispone la verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o

di commissioni di concorso;

- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dallo stesso art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dal citato art. 35-bis;
- all'entrata in vigore dei richiamati artt. 3 e 35-bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, Fondazione Teatro Metastasio :

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- applica le misure previste dall'art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 2013;
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

**F) Indicazione delle modalità di verifica del rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ( applicabile solo ai dipendenti amministrativi)**

La legge n. 190/2012 ha introdotto, all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, il comma 16-ter, volto a contenere il rischio di fenomeni corruttivi connessi all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il rischio valutato dal legislatore è legato alla considerazione che, durante il periodo di servizio, il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni di vantaggio, sfruttando la sua posizione e il suo potere all'interno della Fondazione Teatro Metastasio per ottenere un lavoro presso l'impresa o il privato con cui entra in contatto in ragione dell'espletamento dell'attività d'ufficio.

La norma prevede, quindi, una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo di tempo dopo la cessazione del rapporto lavorativo, al fine di allontanare ed eliminare la "convenienza" di possibili accordi fraudolenti.

Il richiamato art. 16-ter dispone testualmente che “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

I dipendenti interessati sono coloro che, per il ruolo e la posizione ricoperti nell'Amministrazione di appartenenza, nello specifico della Fondazione Teatro Metastasio, hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall'art. 125, commi 8 e 11, del D. Lgs. n. 163/2006). I predetti soggetti, nel triennio successivo alla cessazione del relativo rapporto di lavoro con la Fondazione Teatro Metastasio - qualunque sia la causa di cessazione e, quindi, anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione - non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

La norma prevede specifiche sanzioni in caso di violazione del divieto de quo, che consistono in :

- sanzioni sull'atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli;
- sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni e hanno l'obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo. La sanzione opera come causa di nullità del contratto di appalto nonché come requisito



soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento.

### **G) Realizzazione di un sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti**

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 9, della legge n. 190/2012, che, come noto, prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, Fondazione Teatro Metastasio. ha adottato un sistema di monitoraggio a cadenza semestrale.

Nel primo semestre di ogni anno il monitoraggio consente di rilevare il termine di conclusione di ciascun procedimento amministrativo, il numero dei procedimenti attivati nel periodo di rilevazione e, tra questi, il numero di quelli conclusi entro il termine stabilito ovvero di quelli conclusi oltre tale termine e, infine, l'eventuale numero dei procedimenti amministrativi in corso e non conclusi nel semestre di riferimento.

Nel semestre successivo vengono monitorati sia i procedimenti attivati in tale ambito temporale sia quelli avviati nel primo semestre ma non ancora conclusi nel periodo di rilevazione.

I risultati del monitoraggio periodico sopra illustrato, concernente il rispetto dei tempi procedurali, vengono pubblicati, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" e, al suo interno, nell'apposita sotto-sezione "Attività e procedimenti".

Viene, altresì, pubblicato, nella medesima sotto-sezione e con le modalità indicate dall'art. 35 del citato decreto, l'elenco completo dei procedimenti amministrativi di competenza della Fondazione Teatro Metastasio.

L'elenco è sottoposto ad aggiornamento periodico, fermo restando l'onere per i singoli Responsabili degli Uffici di comunicare tempestivamente, anche al di fuori dalle scadenze temporali previste per l'attività di monitoraggio, eventuali variazioni rispetto alle informazioni già pubblicate.

## **H) Criteri per il conferimento di incarichi dirigenziali e disciplina dei casi di inconfiribilità e di incompatibilità**

In relazione al conferimento di incarichi dirigenziali ed alla correlata disciplina delle inconfiribilità ed incompatibilità, si illustrano di seguito il sistema attualmente vigente nella Fondazione Teatro Metastasio per l'attribuzione degli incarichi de quibus e quello in corso di implementazione, facendosi comunque rinvio, per una più specifica regolamentazione della materia, alla normativa di riferimento.

Nel rispetto delle corrette relazioni sindacali, la Società tiene conto delle innovazioni introdotte dal D. Lgs. n. 39/2013, che ha, tra l'altro, previsto:

- particolari ipotesi di inconfiribilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
- situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati;
- ipotesi di inconfiribilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione. La disciplina normativa, nella logica della prevenzione, muove dalla considerazione che:
  - lo svolgimento di talune attività può agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita;
  - il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l'azione imparziale della pubblica amministrazione, costituendo un humus favorevole ad illeciti scambi di favori;
  - in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia in via precauzionale di evitare l'affidamento di incarichi dirigenziali che comportino responsabilità su aree a rischio di corruzione.

Le ipotesi di inconfiribilità, come previste nei Capi II, III e IV del D. Lgs. n. 39/2013, sono contemplate in riferimento a tre diverse situazioni:

- incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;

- incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;

- incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico. Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni normativamente previste sono nulli ai sensi dell'art. 17 del citato decreto.

La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Ove le cause di inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, non siano note alla Fondazione Teatro Metastasio e si appalesino nel corso del rapporto, il Direttore e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, sono tenuti ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico.

Quanto ai casi di incompatibilità, nel rinviare alle disposizioni contenute nei Capi V e VI del citato D. Lgs. n. 39/2013, si precisa che:

- per incompatibilità si intende, a norma di legge, “l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico”;
- a differenza dell’inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro;
- se si riscontra, nel corso del rapporto, una situazione di incompatibilità, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve effettuare una contestazione all’interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni, pena la decadenza dall’incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato.

**I) Modalità per il monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti o comunque interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della**

### **verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti**

Ferme restando le disposizioni in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, contenute nel presente Piano e nel Codice Etico della Fondazione Teatro Metastasio nella gestione dei procedimenti relativi alla presente misura il responsabile dell'istruttoria e del procedimento nonché il Direttore, nel rispetto ed in attuazione delle misure organizzative adottate dalle rispettive strutture, attestano, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'assenza di rapporti di natura personale con le imprese appaltatrici, con i beneficiari di vantaggi economici e, in generale, con i soggetti incaricati dello svolgimento di servizi ed attività per conto dell'ufficio di appartenenza.

### **L) Indicazione di iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere**

In relazione alla presente misura si evidenzia che la Fondazione Teatro Metastasio ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", le informazioni in merito ad erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, unitamente alla indicazione dei Beneficiari.

## **5. RACCORDO DEL PIANO CON IL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI E COLLEGAMENTO CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE – CONTROLLI A CAMPIONE**

Per un'effettiva azione di contrasto dei fenomeni corruttivi e dell'illegalità nell'azione amministrativa assume peculiare rilievo il raccordo del Piano Anticorruzione con il sistema dei controlli interni e con il ciclo della performance.

Le modalità ed i criteri definiti dalla Fondazione Teatro Metastasio per armonizzare i contenuti del Piano con il sistema integrato dei controlli, articolato nei seguenti:

- controllo strategico;
- controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- controllo di gestione;

- valutazione del personale;
- controllo sugli equilibri finanziari;
- controllo sulla qualità dei servizi erogati.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in collaborazione con i referenti delle strutture coinvolte, procederà alla redazione di appositi format per la raccolta dei dati relativi agli esiti dei controlli svolti dai preposti Uffici ed all'acquisizione dei reports eventualmente prodotti, anche ai fini del monitoraggio e dell'aggiornamento del Piano.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvederà, inoltre, a richiedere - a cadenza trimestrale - specifiche informazioni e dettagliate relazioni ai Responsabili dei singoli Uffici, sulle attività di controllo espletate dalle rispettive unità organizzative, indicando riunioni periodiche e costituendo, se del caso, appositi gruppi di lavoro, anche allo scopo di assicurare l'omogeneità del sistema.

Dovranno, in particolare, fornire dati e riscontri:

- gli uffici della Direzione per quanto riguarda gli esiti del controllo di gestione, della valutazione del personale dirigente, del controllo strategico, del controllo sulla qualità dei servizi erogati;
- gli uffici dell'Unità Amministrativo/Contabile, per ciò che concerne gli esiti del controllo di regolarità contabile, del controllo sugli equilibri finanziari.

Quanto così ottenuto sarà oggetto di analisi incrociata e di elaborazione, da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e delle diverse strutture di controllo via via coinvolte, ai fini della verifica dell'efficacia e della concreta attuazione delle misure di prevenzione del rischio.

Il raggiungimento delle finalità connesse alle misure ed alle azioni in materia di trasparenza ed anticorruzione sarà oggetto di analisi in sede di valutazione del Direttore, sia con riferimento al grado di realizzazione degli obiettivi che in relazione alle competenze organizzative degli stessi, connesse, tra l'altro, al rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Dell'esito della valutazione e del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra si darà conto nella relazione delle performance dove, con riferimento all'anno precedente, saranno verificati i risultati organizzativi e individuali realizzati rispetto ai singoli obiettivi prefissati

ed alle risorse impiegate, con rilevazione dei possibili scostamenti.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione valuterà i risultati emersi nella predetta relazione, analizzando, in particolare, gli eventuali scostamenti e proponendo, ove possibile, misure correttive, anche in collaborazione con i Responsabili degli Uffici chiamati a svolgere le seguenti attività :

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio delle attività, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione, svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.